

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 agosto 2016, n. 512

Legge Regionale 13 gennaio 2005 n. 1 art 8 bis introdotto dall'art. 9 comma 27 della Legge Regionale n. 31 dicembre 2015 n. 17. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione di trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale dei corpi e dei servizi della Polizia Locale del Lazio.

OGGETTO: Legge Regionale 13 gennaio 2005 n. 1 art 8 bis introdotto dall'art. 9 comma 27 della Legge Regionale n. 31 dicembre 2015 n. 17. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione di trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale dei corpi e dei servizi della Polizia Locale del Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Enti Locali e Politiche Abitative

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016";
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio. 2016-2018";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, recante: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 39, comma decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";
- VISTA la circolare del Segretario Generale prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 e le altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2016- 2018, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la deliberazione della Giunta n. 775 del 31/12/2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016 - 2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
- VISTA la deliberazione della Giunta n. 776 del 31/12/2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016 - 2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 23/02/2016. "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18”;

- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 13 gennaio 2005 n. 1. “Norme in materia di polizia locale”;
- VISTO l’art. 9, comma 27 della citata Legge Regionale n. 31 dicembre 2015 n. 17 che ha introdotto, dopo l’articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 2005 n. 1 (Norme in materia di polizia locale), l’articolo 8 *bis* il quale prevede che: *“1. La Regione, previa intese con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di garantire al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale adeguati trattamenti infortunistici integrativi, ha la facoltà di stipulare apposite convenzioni con il suddetto ente.*
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 300.000,00, si provvede, per l’anno 2016, mediante l’incremento del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del Programma 11 “Altri servizi generali” della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. A decorrere dall’anno 2017 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi”;
- VISTA la nota dell’Assessore competente in materia di Enti Locali, prot. n 245182 del 10 maggio 2016, con la quale ai fini dell’attuazione delle disposizioni suddette sono stati chiesti alla Città Metropolitana di Roma Capitale, alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, i dati appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale;

CONSIDERATO che

la Regione Lazio ha avviato con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) uno studio per l’attuazione di quanto disposto all’art. 8 bis della citata Legge Regionale n. 31 dicembre 2015 n. 17 al fine di addivenire, a partire dall’annualità 2016, alla stipula di una convenzione che consenta, sulla base delle risorse stanziare sul bilancio regionale per questa annualità, di garantire trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale;

CONSIDERATO che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) riconosce, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, un indennizzo per il danno biologico al personale della polizia locale che, a seguito di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, abbia subito una lesione tale da determinare un’invalidità temporanea o una menomazione permanente della capacità fisica nella percentuale ricompresa tra un minimo del 6% e un massimo del 100%, accertata a seguito di visita medica ed esami diagnostici;

RILEVATO conseguentemente poter garantire al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale adeguati trattamenti infortunistici integrativi nell’ambito dell’ordinario procedimento di

risarcimento del danno biologico a copertura del range di franchigia 1-5% che non viene considerato in sede di liquidazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale allegato al presente atto (Allegato "A"), tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro -(INAL) – per l'erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della Polizia Locale in attuazione dell'articolo 8 *bis* della citata Legge Regionale n. 31 dicembre 2015 n. 17;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,

Di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale allegato al presente atto (Allegato "A"), tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAL) per l'erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale del personale dei corpi e dei servizi di Polizia Locale.

Di autorizzare il Direttore competente in materia di Enti Locali alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAL) per l'erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale del personale dei corpi e dei servizi di Polizia Locale.

Di autorizzare il Direttore competente in materia di Enti Locali di apportare, di concerto con l'INAIL, le eventuali modifiche e/o integrazioni in funzione delle necessità e delle esigenze che si dovessero manifestare o rendere necessarie, nel corso della validità della convenzione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio

ALLEGATO 1

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L'ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)
PER L'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI INFORTUNISTICI
INTEGRATIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE**

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (in seguito denominato per brevità Inail) nella persona del

e

La Regione Lazio nella persona del

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- gli artt.66 ss. e successive modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965 (in seguito denominato, per brevità, T.U. 1124/1965) che stabiliscono la competenza Inail in materia di prestazioni assicurative economiche per infortunio o malattia professionale;
- il Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 che detta disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art.55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ;

- la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 recante “Legge di stabilità regionale 2016”;
- la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto “Norme in materia di polizia locale”;
- l’articolo 8 *bis* della citata l.r. 1/2005 e successive modifiche il quale prevede che:
 - “1. La Regione, *previe intese con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di garantire al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale adeguati trattamenti infortunistici integrativi, ha la facoltà di stipulare apposite convenzioni con il suddetto ente.*
 - 2. *Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 300.000,00, si provvede, per l’anno 2016, mediante l’incremento del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del Programma 11 “Altri servizi generali” della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. A decorrere dall’anno 2017 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi”;*
- la deliberazione di giunta regionale n. XXX del XXXX avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (Inail) per l’erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale”
- il provvedimento INAIL n. XXX del XXX avente ad oggetto: “Approvazione della convenzione tra la Regione Lazio e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (Inail) per l’erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale”

CONSIDERATO CHE

- la Regione Lazio, a norma dell'art. 8 bis della citata l.r. 1/2005 e successive modifiche, intende garantire al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale adeguati trattamenti infortunistici integrativi;
- l'Inail è l'Ente che ha la competenza specifica ad accertare il nesso di causalità per le malattie professionali e l'occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni sul lavoro, nonché tutti gli elementi necessari per qualificare l'evento lesivo come professionale, nonché ad effettuare la valutazione dei postumi permanenti residuati in conseguenza degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- l'Inail già riconosce al personale della polizia locale, a seguito di infortunio o malattia professionale:
 - ? un'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro;
 - ? un indennizzo in capitale del danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
 - ? un indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%, di cui una quota per danno biologico ed una ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni;
- l'Inail non riconosce alcun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6% (franchigia)
- la Regione, sulla base delle valutazioni del danno permanente operate dall'Inail, intende garantire trattamenti infortunistici integrativi a favore del personale della polizia locale, al quale sia riconosciuta una percentuale di invalidità in franchigia, tenuto conto delle risorse stanziare sul bilancio regionale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Nella logica di concretizzazione delle intese sinergiche tra Pubbliche Amministrazioni, l'Inail e la Regione Lazio, si impegnano ad adottare le iniziative di rispettiva competenza necessarie a garantire al suddetto personale l'erogazione delle prestazioni economiche previste dalla predetta legge regionale, qualora il grado di menomazione derivante dall'evento infortunistico sia compreso tra l'uno e il cinque per cento; nei casi in cui sia stata presentata dal personale della polizia locale apposita istanza per la

corresponsione dei trattamenti infortunistici integrativi di cui al citato art. 8 bis l.r. 1/2005 e successive modifiche.

Art. 2
(Finalità)

1. La Regione Lazio, sulla base delle valutazioni medico-legali operate dall'Inail, garantisce, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale trattamenti infortunistici integrativi *una tantum*, ai sensi dell'articolo 8 *bis* della l.r. 1/2005 e successive modifiche.

2. I trattamenti infortunistici integrativi di cui al presente articolo sono erogati secondo le modalità di cui all'articolo 3;

Art. 3
(Modalità operative)

1. L'Inail, a seguito di denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale occorsi al personale della polizia locale, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per l'ammissibilità del caso a tutela, procede alla valutazione medico-legale dei postumi permanenti residuati dall'evento lesivo e comunica il relativo provvedimento all'assicurato;
2. Gli interessati sulla base della comunicazione pervenuta dall'Inail, inoltrano richiesta di indennizzo integrativo alla Regione Lazio, secondo le modalità di cui al successivo art.4.

Art. 4
(Obblighi della Regione e modalità di erogazione del trattamento infortunistico integrativo)

1. La Direzione Regionale competente in materia di Enti Locali provvede alla gestione delle somme di cui all'articolo 8 *bis* della l.r. 1/2005 ed alla erogazione, in favore dell'avente diritto, del trattamento infortunistico integrativo dovuto ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione.
2. Per l'annualità 2016 la disponibilità finanziaria ammonta ad euro 300.000,00.

3. L'erogazione del corrispettivo al personale interessato avviene secondo le seguenti modalità:
- a) l'istanza dovrà essere presentata, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento Inail alla Regione Lazio - Direzione Regionale competente in materia di Enti locali, corredata dalla documentazione di rito;
 - b) l'interessato, all'atto della presentazione dell'istanza, dichiara che per il medesimo evento non ha avanzato altre istanze di risarcimento del medesimo danno né beneficiato di altri rimborsi da parte del datore di lavoro o di istituti assicurativi pubblici o privati;
 - c) l'istanza dovrà, altresì, indicare l'accettazione, da parte dell'interessato, della tabella cui si fa riferimento per il rimborso.

Art.5

(Tabelle di valutazione del danno)

1. La Regione Lazio si riserva di individuare, con proprio successivo provvedimento, di concerto con l'INAIL, la tabella di valutazione del danno ai fini dell'erogazione dei trattamenti integrativi per la determinazione del "valore punto" da applicare alla quantificazione del danno indicato nei provvedimenti dell'Inail

Art. 6

(Durata)

1. La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31.12.2016, salvo rinnovo, in considerazione delle risorse regionali stanziare annualmente nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del citato articolo 8 *bis* della l.r. 1/2005 e successive modificazioni.
2. Il rinnovo potrà avvenire previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata a mezzo raccomandata A/R almeno trenta giorni prima della scadenza, con cui si stabilirà anche il *range* da considerare ai fini del trattamento infortunistico integrativo.

Art.7

(Trattamento dati personali)

1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art.11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. Le parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. Le parti assicurano che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Le informazioni saranno trattate esclusivamente da soggetti che siano stati designati dalle parti quali responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del d. lgs.196/2003, impartendo precise e dettagliate istruzioni e richiamando le responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati personali.
5. I soggetti di cui al comma precedente utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal d.lgs.196/2003.

Art. 8

(Oneri)

1. L'attuazione della presente convenzione non comporta oneri per l'Inail, atteso che le attività previste a carico dell'istituto rientrano nel normale svolgimento dei processi lavorativi dell'Ente

Art. 9

(Norma di salvaguardia)

1. Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere parzialmente o integralmente modificata e/o integrata in funzione delle necessità e delle esigenze che si dovessero manifestare o si dovessero rendere necessarie nel corso della validità.

Art. 10

(Recesso)

1. La facoltà di recesso potrà essere esercitata da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno due mesi.

Art. 11

(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero derivare dall'esecuzione della presente convenzione sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Roma, previo esperimento di un tentativo di definizione amichevole tra le parti.

Art. 12

(Domicilio delle parti)

Agli effetti della presente convenzione, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 13

(Norme di rinvio)

La Convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste dalla stessa e dalle norme vigenti in materia di contabilità.

Art. 14

(Oneri fiscali e spese di registrazione)

1. Le spese di registrazione ed ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione sono a carico di

2. L'atto risulta esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

PER L' INAIL

PER LA REGIONE LAZIO
